



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COMPAGNIA LA PARANZA

Sede Sociale: Via Frascati n.264 b/5

00040 Rocca di Papa (RM)

Codice Fiscale 96293600589



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 19,00 in seconda convocazione tenutasi presso la sede sociale a Rocca di Papa (RM) in Via Frascati n.264 b/5 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di modifica dello statuto sociale in Associazione di Promozione Sociale;
- 2) Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 3) Varie ed eventuali.

I soci chiamano a presiedere la riunione il sig. Donato Citarella Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e la sig.ra Nathalie Marie Leclerc quale Segretario ed estensore del presente verbale. Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed accertata la presenza in proprio o per delega di tutti i soci qui elencati:

Donato Citarella nato a Nocera Inferiore (SA) il 18 novembre 1959 e residente a Rocca di Papa (RM) Via Frascati n.264/B-5, Codice Fiscale: CTRDNT59S18F912E

Nathalie Marie Leclerc nata in Francia (EE) il 9 ottobre 1958 e residente a Rocca di Papa (RM) Via Frascati n.264/B-5, Codice Fiscale: LCLNHL58R49Z110C;

Isotta Citarella nata a Roma il 4 settembre 1995 e residente a Rocca di Papa (RM) Via
Frascati n.264/B-5, Codice Fiscale: CTRSTT95P64H501R

Maria Elena Cantelmo nata a Roma il 23 settembre 1972 ed ivi residente in Via Fratelli
Cervi n.51, Codice Fiscale: CNTMLN72P63H501M

Salvatore Rotunno nato a Stigliano (MT) 6 marzo 1969 e residente a Civitella Alfedena
(AQ) in piazza Plebiscito n. 47, Codice Fiscale:RTNSVT69C06I954Z;

Pejman Tadayon nato in Iran (EE) il 31 agosto 1977 e residente a Roma in Via Oreste
Tiburzi n.15, Codice Fiscale TDYPMN77M31Z224R;

Milena Giannoni nata a Roma il 26 ottobre 1965 ed ivi residente in Piazza Augusto
Albini n.20, Codice Fiscale: GNNMLN65R66H501Q,

dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare.

In merito al primo e secondo punto della convocazione il presidente dà lettura del testo
del nuovo Statuto associativo secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117, soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati modificati e
fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni e ricorda che il
quorum deliberativo sarà quello previsto, in via eccezionale, per le assemblee ordinarie.

L'Assemblea, dopo attenta lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed
esauriente discussione, all'unanimità approva il nuovo Statuto Sociale così come
modificato che si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla
normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), l'Associazione
provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito
dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente
documento e dello Statuto allegato.

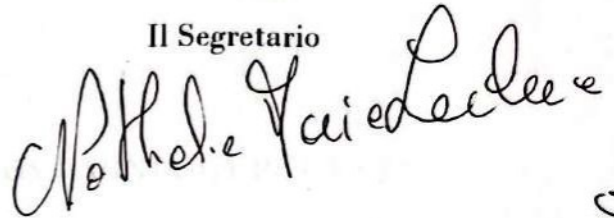
Il Presidente è autorizzato fin d'ora ad apportare eventuali modifiche al presente statuto qualora richieste dalle autorità competenti, senza necessità di convocare l'assemblea dei soci.

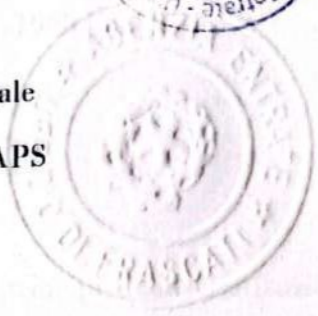
Alle ore 21,00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente



Il Segretario





STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
COMPAGNIA DELLA PARANZA APS

TITOLO I
- L'ASSOCIAZIONE -

Articolo 1

Denominazione – Durata – Sede

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA LA PARANZA APS" che agisce ed opera in base al Decreto Legislativo 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice civile.
 2. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in ossequio all'articolo 12 del CTS, a seguito dell'iscrizione e riconoscimento di tale qualifica nel RUNTS e potrà integrare la denominazione sociale anche con l'acronimo di ASD nel caso di iscrizione al Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport e al Registro degli enti sportivi tenuto dal CONI.
 3. L'Associazione ha sede legale in Via Frascati n.264, 00040 Rocca di Papa (Rm) ed ha durata illimitata, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Ai sensi dell'art.71 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, le sedi degli enti di Terzo Settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal

RM

[Signature]

[Signature]

decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Articolo 2

Finalità e scopo



1. L'Associazione è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell'elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo, in forma di azione volontaria.

2. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere la cultura, l'arte, le discipline sportive, la socialità, la formazione ed informazione/sensibilizzazione su tematiche artistiche e culturali, sportive dilettantistiche, ludico ricreative e gli scambi culturali mediante anche collaborazioni, accordi e partnership a livello nazionale ed internazionale.

3. L'associazione valorizza e sviluppa le reti di volontariato presenti sul territorio e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare favorisce: la collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; la partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi collegati o connessi ai propri.

Essa, inoltre, intende collaborare con soggetti pubblici e soggetti privati per l'analisi, la formulazione e l'attuazione di progetti, attività di formazione/informazione e sensibilizzazione.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini.

4. L'associazione è aperta a chiunque condivida lo spirito della stessa ed i principi di solidarietà, potrà istituire altre sedi, in altri paesi europei ed extraeuropei, realtà associative nazionali giuridicamente autonome con la denominazione COMPAGNIA LA PARANZA APS.

Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico e le finalità dell'Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

Articolo 3

Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, e di utilità Sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 1) Attività prevista alla lettera D dell'art. 5 D.lg. vo 117/2017: educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) Attività prevista alla lettera F dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) Attività prevista alla lettera I dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) Attività prevista alla lettera L dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative;

5) Attività prevista alla lettera O dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017: attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

) Attività prevista alla lettera V dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017 Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Attività prevista alla lettera W dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli enti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

8) Attività prevista alla lettera T dell'art. 5 d.lg.vo 117/2017 Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge di esercitare ai sensi del D.lgs. 36/2021 e dell'art.90 della legge 289/2002 il compito di promuovere, diffondere, sviluppare ed organizzare ogni e qualsiasi attività sportiva dilettantistica in tutte le discipline riconosciute dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal Coni, così come riportate nel regolamento "disciplina sulla conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche" di cui al D.lgs. 39/2021, la cui gestione è affidata alla società Sport e Salute Spa, come a titolo di elencazione non esaustiva: la Danza in tutte le sue forme e la Ginnastica per tutti finalizzata alla salute ed al Fitness, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva nell'ambito istituzionale.

L'Associazione si propone la promozione e la diffusione della pratica delle discipline sportive di cui al comma precedente, attraverso l'organizzazione, in via stabile e principale, di attività sportiva e di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Articolo 4

Attività diverse

Attività di aggregazione sociale

L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni ed a Società e ad altre associazioni con oggetto analogo o complementare al proprio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

TITOLO II

- I SOCI -

Articolo 5

Ammissione del Socio - Categorie di Soci – Quota associativa

Sono associati tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.

Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun

modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

Fondatori

Ordinari

Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 6

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

L'iscrizione all'Associazione può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio ha il dovere di:

attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;

osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;

versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;

partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all'elaborazione delle sue decisioni;

mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell'associazione.

gli associati sono riconosciuti i seguenti diritti:

diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;

diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;

diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo;

diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;

diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti dall'Associazione.

Articolo 7

Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per morosità nel pagamento della quota associativa;

dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

per esclusione;

ea seguito di scioglimento dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata



gm

da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.



Articolo 8

Soci Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO III

- ORGANI SOCIALI -

Articolo 9

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente ed il Vicepresidente;
- d. l'Organo di Controllo
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 10

Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.



Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso verrà inoltrato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 11

Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 12

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per:

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13

Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: Funzioni e Compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

legge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

legge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;

nomina il tesoriere e il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

dirige l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

prepara il programma e la pianificazione annuale delle attività;

presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i ricavi, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;



conferisce procure generali e speciali;
instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora l'associazione risultasse iscritta anche al Registro Nazionale delle attività Sportive dilettantistiche, tenuto dal *Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021*, sarà fatto divieto agli amministratori dell'Associazione dilettantistica di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, o disciplina associata se riconosciute dal Dipartimento dello Sport e/o dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale ed in particolare quello di aprire conti correnti bancari e/o postali.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.



Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 15

Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate al Vicepresidente.

Articolo 16

Il Segretario

Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al loro soci.

Articolo 17

Organo di Controllo

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Le funzioni proprie dell'Organo di Controllo sono:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 19

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:



decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 7.

Articolo 20

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative e contributi di simpatizzanti;

contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

donazioni e lasciti testamentari;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera

principale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione

civile.

mg

3

A



I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;

azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 21

Bilancio Sociale ed informativa sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 23

Norma di rinvio



Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituiti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territoriale di Frascati	
N.	1304
Serie	3
Data	12-8-23
REGISTRATO CON EURO <i>erente</i>	
IL DIRIGENTE	



IL FUNZIONARIO (*)
Ennio Ronci
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Maria Gravina